Sent. n. 293/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80591** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 23.11.2023, proposto dal Sig. **XX** (omissis), nato in omissis (omissis) il omissis, residente in omissis (omissis), Via omissis n. omissis, in proprio e nella qualità di legale rappresentante esercente la potestà genitoriale sui figli minori **YY** (omissis), nata a omissis il omissis, **e ZZ** (omissis), nato omissis il omissis,

elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via T. Carletti n. 39, presso lo Studio dell'Avv. Guglielmo Barbacci che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti, e che elegge domicilio digitale alla pec: guglielmobarbacci@pec.ordineavvocativiterbo.it.

contro

- **INPS –** in persona del Presidente legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, pec: notifica.attigiu-

diziari.direzionegenerale@postacert.inps.gov.it.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 24.02.2026;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI all'udienza dell'8 luglio 2026, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Barbacci Guglielmo, per il ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS:

Considerato in

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del diritto, per sé e per i propri figli, alla pensione indiretta della coniuge, Sig.ra QQ, deceduta il omissis.

A questo proposito, il ricorrente fa presente che, in data 10.03.2023, ha presentato apposita istanza all'INPS che, tuttavia, anche a seguito di formale diffida del 25.10.2024, non forniva alcun riscontro.

In data 19.12.2024, l'interessato presentava ricorso avverso la mancata liquidazione al competente Comitato Provinciale INPS che, in data 20.12.2024, dichiarava il ricorso inammissibile.

Parte attrice adiva, quindi, questa Corte per accertare il diritto alla pensione indiretta del coniuge, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori di legge.

Con memoria depositata in data 08.06.2026 si è costituito in giudizio l'INPS documentando che il trattamento pensionistico è stato liquidato a tutti gli interessati, con il pagamento degli arretrati e degli

interessi legali spettanti; chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.

All'udienza odierna, la Difesa di parte attrice prende atto del riconoscimento del beneficio, a far data dal giugno 2026, e conclude per la cessazione della materia del contendere insistendo per la refusione delle spese legali in applicazione del principio della soccombenza virtuale atteso il contegno inadempiente dell'Istituto resistente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Controparte si riporta agli atti concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Questo Giudice Unico, esaminata la documentazione in atti, ritiene che la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta, come dichiarato anche espressamente in udienza da parte attrice, circostanza dalla quale deriva l'ineludibile corollario della cessazione della materia del contendere, richiesta anche dalla controparte.

A tale proposito, giova ricordare come l'istituto della cessazione della materia del contendere trovi applicazione - pur in assenza di una disposizione espressa di legge codice di giustizia contabile - anche nel giudizio contabile, in virtù dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sia in ragione del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c. alle disposizioni del codice di procedura civile, sia con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale su tale modalità di

definizione del giudizio.

2. Tuttavia, avendo il ricorrente insistito per il riconoscimento delle spese di lite, va egualmente scrutinata, secondo il criterio della soccombenza virtuale, la fondatezza del ricorso.

A questo proposito, va rilevato il comportamento totalmente inadempiente dell'ente previdenziale che si è attivato a corrispondere quanto dovuto agli interessati, soltanto successivamente alla proposizione del ricorso, nonostante una formale diffida del 25.10.2024 e un ricorso amministrativo.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Pertanto, in ragione della riconosciuta fondatezza della pretesa vantata e del ritardo con il quale l'ente previdenziale ha provveduto ad ottemperare a quanto legittimamente richiesto, questo Giudice ritiene che l'INPS debba essere condannato al pagamento delle spese di difesa che si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e tenendo anche conto della possibilità per i pensionati di proporre ricorso davanti alla Corte dei conti personalmente (art. 152 c.g.c.), del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni trattate, in complessive € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio – in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del

contendere;

- condanna l'INPS al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, quantificate € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre al 15% a titolo di spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Il Giudice
(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.07.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
24.07.2026 13:15:22
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.